

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 20 – 10754/2013

OGGETTO: Progetto: *Modifica sostanziale dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ex. art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Aumento dei quantitativi annui movimentati e stoccati con conseguente variazione della classe d'iscrizione*

Comune: San Secondo di Pinerolo (TO)

Proponente: *Paschetto F.lli s.n.c. di Paschetto Roberto & C.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 21/12/2012, la Società Paschetto F.lli s.n.c. di Paschetto Roberto & C. (di seguito denominata Paschetto) con sede legale in San Secondo di Pinerolo (TO) Strada Val Pellice n. 53-57-59 e Partita IVA 07713780018, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Modifica sostanziale dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ex. art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Aumento dei quantitativi annui movimentati e stoccati con conseguente variazione della classe d'iscrizione*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 23/01/2013 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 27084 del 12/02/2013 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:**Localizzazione e Stato di fatto**

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di San Secondo di Pinerolo in Via Val Pellice n. 53-57-59 (Foglio 24 mappali 228 e 229);
- la società Paschetto è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in sesta classe (movimentazione annuale inferiore a 3.000 t) con il numero 654/2009;
- i rifiuti attualmente recuperati (operazioni di recupero R13 ed R5) sono quelli individuati ai seguenti punti del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - ✓ punto 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto"
- attualmente vengono ritirati annualmente fino a 2.999 t con uno stoccaggio massimo consentito di 150 t;

Proposta progettuale

- il progetto prevede la modifica delle quantità autorizzate secondo la seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	Quantità ritirata annualmente (t)	Quantità massima stoccata (t)
7.1	Fino a 2.999	Fino a 14.999

- non saranno introdotte nuove attrezzature e non sono previste nuove opere edilizie e modifiche strutturali;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 46567 del 12/03/2013 del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- la proposta progettuale si configura come modifica sostanziale all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- con le modifiche apportate all'impianto ne consegue un passaggio dall'attuale sesta classe d'iscrizione, alla quarta (movimentazione superiore o uguale a 6.000 t/anno e inferiore a 15.000 t/anno) d'iscrizione di cui al DM 390/98;
- ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;

- dovrà essere presentata una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., aggiornata negli elaborati secondo le indicazioni emerse dall'istruttoria svolta e dettagliate nel presente atto. Da tale data si considererà la decorrenza delle tempistiche di legge (90 gg) per la formalizzazione del tacito assenso;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non è gravata da alcun vincolo territoriale ed ambientale,

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento è classificata dal vigente P.R.G.C. come zona IA3 "Area industriale artigianale";
- l'area ricade in classe I ovvero in "porzioni del territorio a bassa o nulla pericolosità geomorfologica, idonea a nuovi insediamenti";

3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- gli interventi di modifica al sito prevedono esclusivamente l'incremento dei quantitativi annui di rifiuti movimentati e dello stoccaggio massimo istantaneo;
- non è prevista la realizzazione di nuove infrastrutture rispetto a quanto già autorizzato; rimangono invariate le modalità operative e gestionali, i macchinari utilizzati;
- non sono emerse criticità rispetto all'aumento di potenzialità richiesto; si è altresì verificato che gli spazi/superfici disponibili sono congrui a svolgere l'attività richiesta;
- per il prosieguo dell'istruttoria successiva sono comunque necessari alcuni chiarimenti nel seguito specificati;

4. dal punto di vista ambientale:

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dall'impianto non si originano "acque reflue industriali";
- le aree di piazzale dedicate alla gestione rifiuti ed al transito di veicoli sono state considerate superfici scolanti ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R - D.P.G.R. "Regolamento regionale recante: *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";
- è stato approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino n. 643-41833 del 28/7/2008 il "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";
- è previsto il trattamento delle acque di prima pioggia con immissione delle acque trattate e delle acque di seconda pioggia in corpo idrico superficiale (canale irriguo posto a sud dell'impianto);
- è stato acquisito il nulla osta in linea idraulica da parte del Consorzio Moirano Lemina gestore del canale irriguo;
- in considerazione del fatto che la Società Paschetto propone una modifica in termini esclusivamente quantitativi dei rifiuti trattati, mantenendo invariate le superfici scolanti e le tipologie di rifiuti

attualmente autorizzati, si ritiene che la gestione delle acque meteoriche approvata possa essere ancora conforme a quanto previsto dal Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.;

Emissioni in atmosfera

- dall'impianto non si originano emissioni convogliate in atmosfera tali da dover essere autorizzate ai sensi della parte V del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- si concorda sui sistemi previsti per il contenimento del rilascio di polveri in atmosfera derivante dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti;

Rumore

- l'area oggetto dell'intervento è classificata in V classe acustica "Aree prevalentemente industriali" del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;
- la documentazione presentata risale al 2007; si ritiene dunque che l'esercizio dell'attività sia subordinato alla presentazione di un documento di valutazione previsionale di impatto acustico, che tenga conto della potenzialità prevista a progetto, redatto ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;
- dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Viabilità

- l'ubicazione dell'impianto con accesso diretto ad una strada di alta percorrenza quale la SP n. 161, dovrebbe essere in grado di assorbire l'aumento del flusso veicolare in ingresso ed in uscita all'impianto non determinando particolari problematiche;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

Gestione Rifiuti

- fornire planimetria e sezione dell'impianto in scala 1:500 o maggiore con indicazione delle varie destinazioni d'uso, su cui risultino i cumuli riconducibili alle diverse fasi della gestione del rifiuto in esame (ingresso, fase post trattamento in attesa di verifica analitica, MPS, rifiuto destinato ad

operazioni di recupero), delle attrezzature e dei macchinari, nonché relativa documentazione fotografica;

- fornire precisazioni su quali siano le procedure gestionali per l'esecuzione del test di cessione al fine di un successivo conferimento di partite di materiale rispondente alle specifiche di legge;
- in relazione alla dichiarazione di effettuare operazioni di recupero di cui alla codifica R5, considerato che la materia prima secondaria dovrà avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/2005, specificare quali siano le caratteristiche dell'impianto di frantumazione utilizzato al fine di poter rispettare quanto previsto nell'allegato menzionato. Tale precisazione va puntualmente riferita al raggiungimento dei criteri fissati dalla circolare, prevedendo modalità specifiche ai fini del raggiungimento delle percentuali massime previste di materiali estranei nonché delle concentrazioni riferite alle diverse frazioni granulometriche. A tal fine occorre produrre gli esiti di una prova eseguita su un campione rappresentativo;
- presentare una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 che tenga conto della potenzialità prevista a progetto;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 che tenga conto della potenzialità prevista a progetto;
- prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;

- la L.R. 40/98 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Modifica sostanziale dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Aumento dei quantitativi annui movimentati e stoccati con conseguente variazione della classe d'iscrizione*” presentato dalla Società Paschetto F.lli s.n.c. di Paschetto Roberto & C. con sede legale in San Secondo di Pinerolo (TO), Strada Val Pellice n. 53-57-59, Partita IVA 07713780018 dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 19/03/2013

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)